

PRIMA LETTURA

EMERGENZA CORONAVIRUS

Decreto “Ristori”, i nuovi aiuti per le imprese danneggiate dalle misure restrittive. Le norme in vigore

di Paolo Duranti | 28 OTTOBRE 2020

È stato approvato il 27 ottobre dal Consiglio dei Ministri il cosiddetto decreto-legge “Ristori”, che introduce una serie di misure urgenti e di aiuti a beneficio delle categorie, degli operatori economici e dei lavoratori interessati, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute dai D.P.C.M di ottobre. Le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni, comprese quelle con fatturato maggiore di 5 milioni di euro, riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle Entrate con riferimento ai contributi previsti dal decreto “Rilancio”. Prevista anche l’estensione del bonus vacanze, del credito d’imposta sugli affitti commerciali e la cancellazione della seconda rata Imu relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività interessate dalle restrizioni. Prorogato al 10 dicembre 2020 il termine di presentazione del modello 770/2020.

Le norme sono entrate in vigore il 29 ottobre 2020 a seguito della pubblicazione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020.

Nel prospetto che segue si riporta una sintesi delle principali misure contenute nel provvedimento, che ora passerà all’esame di Camera e Senato per la conversione in legge.



Nel DECRETO “RISTORI” AIUTI alle IMPRESE COLPITE dai DECRETI ANTI-COVID di OTTOBRE

CONTRIBUTI FONDO PERDUTO Art. 1	a Soggetti ammessi Previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO individuati nell’Allegato 1 del presente decreto (v. elenco riportato sotto), riconducibili ai settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020 e dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020).
	 Attenzione Possono essere individuati, con appositi decreti, ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, rispetto a quelli riportati nell’Allegato 1 al presente decreto, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Soggetti esclusi

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli che hanno cessato la partita Iva alla data del 25 ottobre 2020.

Condizioni

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni).

**Attenzione**

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Determinazione dell'ammontare del contributo ed accreditamento

SOGGETTI	DETERMINAZIONE dell'AMMONTARE (7) (10)	ACCREDITAMENTO
Che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del decreto "Rilancio" (1) (2)	Come quota del contributo già erogato ai sensi dell'art. 25 del decreto "Rilancio" (1) (6) (8)	Il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo precedente. Il comunicato stampa diffuso dal Governo a margine del Consiglio dei Ministri precisa che "è prevista l'erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza".
Che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del decreto "Ri-	Come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall'art. 25, commi 4, 5 e 6, del decreto "Rilancio" (1) (5) (6)	Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un'apposita istanza, da presentarsi in via telematica utilizzando l'apposito modello (3) (4)

	lancio" (1) (9)		
<p>(1) D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.</p> <p>(2) Sempreché non lo abbiano restituito.</p> <p>(3) Approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 giugno 2020.</p> <p>(4) Non possono comunque accedere al contributo i soggetti la cui partita Iva risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.</p> <p>(5) Se l'ammontare dei ricavi o compensi è superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui all'art. 25, comma 5, lettera c), del D.L. n. 34/2020.</p> <p>(6) Tali quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1al presente decreto.</p> <p>(7) L'importo del contributo non può comunque essere superiore a 150.000,00 euro; per i soggetti riconducibili al codice ATECO 55 (Alberghi e strutture simili), detto limite si applica per unità produttiva.</p> <p>(8) Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno beneficiato del contributo di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020, l'ammontare del contributo è determinato applicando determinate percentuali (riportate nell'Allegato 1al decreto) agli importi minimi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.000,00 euro per le persone fisiche; • 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. <p>(9) Si tratta in sostanza dei soggetti che non erano riusciti a presentare l'istanza ai sensi del richiamato art. 25 del decreto "Rilancio", nel corso dei 60 giorni previsti dal Provvedimento 10 giugno 2020. Sarà quindi riaperto il canale web per consentire solo a tali soggetti di presentare l'istanza e calcolare la quota di contributo spettante sulla base dello stesso parametro utilizzato per i soggetti che avevano già ricevuto il precedente contributo.</p> <p>(10) Il comunicato stampa diffuso dal Governo a margine del Consiglio dei Ministri precisa che "L'importo del beneficio varierà dal 100 per cento al 400 per cento di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell'esercizio".</p>			
<p>Sanzioni e controlli</p>			
<p>Si applicano le norme contenute nell'art. 25 del D.L. n. 34/2020.</p>			
<p> Attenzione</p> <p>Dovranno essere rispettati i limiti e le condizioni previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato previsto dalla Commissione Europea. Viene contestualmente abrogato l'art. 25-bis del D.L. n. 34/2020, che riconosce contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie: anche tali soggetti, quindi, possono usufruire del nuovo contributo.</p>			

SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE PRIMA CASA Art. 4	È sospesa fino al 31 dicembre 2020, in tutto il territorio nazionale, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 c.p.c., avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore: viene così modificato l'art. 54-ter del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27). È inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui sopra effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
AGENZIE di VIAGGIO, TOUR OPERATOR Art. 5	Viene incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo destinato - ai sensi degli articoli 182 del D.L. n. 34/2020 e 77 del D.L. n. 104/2020 - ad agenzie di viaggio e tour operator.
EDITORIA, LIBRERIE Art. 5	Viene incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo di cui all'art. 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020, e destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali.
SETTORE ALBERGHIERO e TERMALE	Stanziati ulteriori 100 milioni di euro.
SPETTACOLI - RIMBORSO dei BIGLIETTI Art. 5	Viene incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo. L'art. 88, commi 1 e 2, del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) - come modificato dall'art. 183, comma 11, lettera a), del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) - relativo alla possibilità di rimborsare con voucher i titoli di accesso a spettacoli e luoghi della cultura, si applica anche al periodo decorrente dal 24 ottobre fino al 31 gennaio 2021 per i soli titoli relativi a spettacoli dal vivo.
BONUS VACANZE Art. 5	Viene esteso al periodo d'imposta 2021 il "bonus vacanze", riconosciuto dall'art. 176 del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77). Il credito è utilizzabile, entro il 30 giugno 2021, da un solo componente per nucleo familiare nella misura di 500 euro per ogni nucleo familiare; la misura del credito è di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli composti da una sola persona. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2020.
FIERE Art. 6	Si estendono alle imprese la cui attività prevalente è l'organizzazione di fiere di rilievo internazionale, i benefici previsti per le fiere internazionali dall'art. 91 del "decreto di agosto" (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126). Possono essere concessi, per il tramite di Simest SpA, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo.

<p>SETTORI AGRICOLO, PESCA e ACQUACOLTURA Art. 7</p>	<p>Sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.</p> <p>La platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato previsto dalla Commissione Europea.</p>
<p>SOSTEGNO allo SPORT DILETTANTISTICO Art. 3</p>	<p>Viene istituito un apposito Fondo a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche le cui risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport.</p> <p>Il Fondo viene finanziato per 50 milioni di euro per il 2020 ed è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.</p>
<p>TAX CREDIT LOCAZIONI Art. 8</p>	<p>Per le imprese dei settori la cui attività è stata sospesa per effetto del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, indicati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 – a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente – il credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto d'azienda di cui all'art. 28 del D.L. n. 34/2020. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell'immobile locato.</p> <p>Dovranno essere rispettati i limiti e le condizioni previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato previsto dalla Commissione Europea.</p>
<p>IMU – SECONDA RATA Art. 9</p>	<p>Fermo restando quanto previsto dall'art. 78 del "decreto di agosto" (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126), per il 2020 non è dovuta la seconda rata dell'Imu relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività oggetto di sospensione ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, indicate nella tabella di cui all'Allegato 1 del presente decreto, sempreché i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</p> <p>Dovranno essere rispettati i limiti e le condizioni previste dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato previsto dalla Commissione Europea.</p>
<p>MODELLO 770 – RINVIO Art. 10</p>	<p>Prorogato al 10 dicembre 2020 il termine di presentazione del modello 770/2020.</p>
<p>PROCESSO TRIBUTARIO Art. 27</p>	<p>Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria (provinciale o re-</p>

	<p>gionale), da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.</p> <p>Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.</p>
REDDITO di EMERGENZA Art. 14	<p>Prevista l'erogazione di due mensilità (novembre e dicembre 2020) del Reddito di emergenza a tutti coloro che ne avevano già diritto e a chi nel mese di settembre ha avuto un valore del reddito familiare inferiore all'importo del beneficio.</p> <p>La domanda per la quota di Rem è presentata all'Inps entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.</p>
LAVORATORI dello SPETTACOLO e del TURISMO Art. 15	<p>Prevista una indennità di 1.000 euro per tutti i lavoratori autonomi e intermittenti dello spettacolo, del turismo, degli stabilimenti termali.</p>
LAVORATORI del SETTORE SPORTIVO Art. 17	<p>Prevista un'indennità pari a 800 euro per il mese di novembre 2020, erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.</p> <p>Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell'indennità di cui all'art. 96 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'art. 98 del D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'art. 12 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i quali permangono i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.</p>



Codice ATECO	%
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042-Ristorazione ambulante	200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400-Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000-Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%

900101 – Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 – Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110-Gestione di stadi	200,00%
931120-Gestione di piscine	200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200-Attività di club sportivi	200,00%
931300-Gestione di palestre	200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999-Altre attività sportive nca	200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930-Sale giochi e biliardi	200,00%
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420-Stabilimenti termali	200,00%
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%



Riferimenti normativi

- D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
- Governo, Comunicato Stampa 27 ottobre 2020